



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

### TESTO

#### Articolo 1

##### Finalità

1. La presente legge disciplina nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna il prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, recepita con la legge 11 febbraio 1992 n. 157, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), articolo 19-bis, come modificata e integrata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

#### Articolo 2

##### Attuazione della deroga

1. La deroga di cui all'articolo 1 è prevista nei seguenti casi:
  - a) lettera a), comma 1, articolo 9, della direttiva 79/409/CEE relativamente alla prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, alla protezione della flora e della fauna, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998 n. 23. Le Province competenti per territorio predispongono un piano di controllo e di intervento, da attuarsi con metodi ecologici che non prevedono la cattura o l'uccisione degli animali, calibrato in funzione della tipologia, dell'entità del danno arrecato e delle caratteristiche biologiche delle specie responsabili del danneggiamento. Eventuali piani di prelievo, attuati tramite cattura o abbattimento, sono autorizzati esclusivamente in caso di accertata inefficacia del predetto piano di controllo, documentata tramite la verifica dei metodi ecologici adottati e previo parere obbligatorio e favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) o, se istituito, dell'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica (IRFS).
  - b) lettera b), comma 1, articolo 9, della direttiva 79/409/CEE relativamente al rilascio di autorizzazioni per esigenze di studio e di ricerca, in applicazione dei commi 1 e 2



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998 n. 23. I soggetti proponenti presentano all'Assessorato regionale competente in materia di tutela dell'ambiente un programma di ricerca in cui sono indicati in dettaglio i punti di seguito elencati:

1. titolo del progetto di ricerca;
2. nome, qualifica ed Ente di appartenenza del responsabile del progetto di ricerca;
3. breve descrizione del progetto di ricerca, comprendente l'indicazione degli scopi e dei metodi con particolare riferimento all'uso degli animali catturati;
4. nome italiano e scientifico delle specie interessate;
5. numero degli individui per ciascuna specie che si intendono catturare ed eventuale loro suddivisione in classi di sesso e/o di età;
6. località in cui si intendono effettuare le catture;
7. periodo in cui si intendono effettuare le catture;
8. descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di cattura previsti (con eventuali indicazioni bibliografiche);
9. nome, qualifica ed Ente di appartenenza del responsabile delle catture;

Se gli animali catturati vengono successivamente rilasciati in natura sono fornite anche le seguenti indicazioni:

10. periodo e modalità di detenzione degli animali catturati;
  11. località nelle quali gli animali verranno rilasciati;
  12. modalità di rilascio.
- c) lettera c), comma 1, articolo 9, della direttiva 79/409/CEE relativamente all'autorizzazione in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo alla cattura, alla detenzione o ad altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Il provvedimento di deroga ha carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, da adottare caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e secondo le indicazioni della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea.

2. Il provvedimento di autorizzazione in deroga deve indicare:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere autorizzato;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone
- e) i controlli che saranno effettuati e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto
- f) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- g) i soggetti abilitati al prelievo.

### **Articolo 3** **Procedura**

1. La procedura per il prelievo in deroga di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge è disciplinata dall'articolo 6 della legge regionale n. 23/1998.
2. Per ciò che concerne il prelievo in deroga di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge l'Assessorato regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, su richiesta delle Province interessate, autorizza i prelievi secondo quanto stabilito al precedente articolo 2, in coerenza con i criteri della direttiva 79/409/CEE, sentito il Comitato Regionale Faunistico e previo parere obbligatorio e favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) o, se istituito, dell'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica (IRFS).La richiesta contiene:
  - a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
  - b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga e, in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche devono essere specificate:
    - 1) le produzioni agricole, zootecniche e ittiche danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;
    - 2) la localizzazione dei danni;
    - 3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
    - 4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La Provincia invia la richiesta all'Assessorato regionale competente in materia di tutela dell'ambiente entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'Assessorato regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, ai fini della determinazione della piccola quantità per l'applicazione della deroga di cui all' articolo 9, lettera c) della direttiva 79/409/CEE, trasmette in forma cumulativa all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) le richieste pervenute.

### **Articolo 4**

#### **Comunicazioni obbligatorie**

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 è fatto obbligo di inviare alle Province competenti i dati relativi ai capi prelevati nell'anno precedente. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono all'Assessorato regionale che provvede a predisporre ed inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA.

### **Articolo 5**

#### **Controlli e sanzioni**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e degli articoli 72 e 73 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e successive modifiche.

### **Articolo 6**

#### **Limitazioni al prelievo in deroga**

1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
2. L'Assessorato regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, su richiesta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), può altresì sospendere il prelievo qualora si verificano, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.
3. Il regime di deroga di cui all'articolo 2, lettera c), della presente legge non si applica all'interno delle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Articolo 7**

#### **Abrogazioni e norma finale**

1. Le disposizioni della legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate.
2. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.